

corrispettivi da un lato e degli interessi moratori dall'altro. Infatti la prima misura incorpora il presupposto della puntualità nei pagamenti dovuti, mentre la seconda incorpora l'incertezza relativa al momento della solutio, posto che il soddisfacimento delle ragioni creditorie non è più affidato alla fisiologica esecuzione del contratto, ma ai rimedi che assistono il creditore deluso, il quale può anche rimanere tale per sempre. Da ciò deriva la necessità logica di differenziare la misura dei due tipi di interessi. Il punto è comunque risolto dal diritto positivo, posto che l'art. 1224 c.c. indica con chiarezza la specifica funzione degli interessi moratori e la loro radicale differenza rispetto agli interessi corrispettivi. Pertanto alla luce dei dati positivi e della loro ratio la tesi della equivalenza tra interessi moratori ed interessi corrispettivi emerge come insostenibile. Se però si assume che gli interessi moratori debbono essere differenziati da quelli corrispettivi, non solo in contemplazione della loro funzione e natura giuridica, ma anche nella loro misura, non si può accedere alla tesi per cui il calcolo mediante il quale si perviene ad individuare i tassi soglia del TAEG si può estendere anche ai pur non contemplati tassi moratori convenuti, alla luce della sostanziale omogeneità con i tassi corrispettivi che invece sono oggetto di rilevazione " e in senso conforme per la diversa natura degli interessi corrispettive e della penale per il ritardo Cass., Pen., n. 5683 del 25/10/2012 " Il reato di usura si consuma non solo con la promessa o la dazione di interessi, ma anche nel caso in cui oggetto di pattuizione siano <<altri vantaggi usurari>>, da intendere come illegittimi profitti, di

Sentenz

R



qualsiasi natura, che l' "accipiens" riceve e che, per il loro valore, raffrontato alla controprestazione, assumano carattere usurario. (Fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto che la clausola penale non può essere considerata come parte di quel corrispettivo suscettibile di assumere carattere di illiceità ai fini dell'integrazione del reato di usura).", nonché da ultimo Trib. Verona, 30.04.2014, in il caso. It, secondo cui : " Orbene, la conclusione cui perviene il Supremo Collegio, a sommosso avviso dello scrivente, non pare conciliabile con il dato normativo emergente dagli artt. 644 e 1815 cit. Ciò perché, al di là di ogni ragionevole dubbio, le norme menzionate - insuscettibili di interpretazione analogica (non sfugge come l'art. 644 c.p. operi, a tutti gli effetti, come norma penale in bianco, soggetta, come tale, ai rigori esegetici del combinato disposto degli artt. 14 delle preleggi e 1 c.p.) - fanno chiaro riferimento alle prestazioni di natura "corrispettiva" gravanti sul mutuatario (siano esse interessi convenzionali, remunerazioni, commissioni o spese diverse da quelle legate ad imposte e tasse), tali intendendosi in dottrina quelle legate alla fisiologica attuazione del programma negoziale. Restano, così, escluse le prestazioni accidentali (e perciò meramente eventuali (quand'anche predeterminate convenzionalmente nelle forme del saggio di mora o, come pure potrebbe accadere, attraverso idonea clausola penale) sinallagmaticamente riconducibili al futuro inadempimento e destinate, in quanto tali, ad assolvere, in chiave punitiva (come è fatto chiaro, tra l'altro, dall'art. 1224 cod. civ. proprio in tema di

Sentenz

R



interessi di mora, li dove li introduce coattivamente, in misura pari al saggio legale, anche laddove l'obbligazione pecuniaria originaria non li avesse previsti), alla diversa funzione di moral suasion finalizzata alla compiuta realizzazione di quel "rite adimpletum contractum" costituente, secondo i principi, l'interesse fondamentale protetto (art. 1455 c.civ.); quanto testé rilevato consente, quindi, di affermare la conformità a diritto dell'indicazione metodologica seguita dalla Banca d'Italia la quale, nelle proprie Istruzioni destinate a rilevare il T.E.G.M. (tasso effettivo globale medio) ai fini dell'art. 2 della L. 108/96, dispone espressamente quanto segue (così, ad es., la Comunicazione del 3.7.2013): "4. ITEG medi rilevati dalla Banca d'Italia includono, oltre al tasso nominale, tutti gli oneri connessi all'erogazione del credito. Gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TEG, perché non sono dovuti dal momento dell'erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente. L'esclusione evita di considerare nella media operazioni con andamento anomalo. Infatti, essendo gli interessi moratori più alti, per compensare la banca del mancato adempimento, se inclusi nel TEG medio potrebbero determinare un eccessivo innalzamento delle soglie, in danno della clientela. Tale impostazione è coerente con la disciplina comunitaria sul credito al consumo che esclude dal calcolo del TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) le somme pagate per l'inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora. L'esclusione degli interessi di mora dalle soglie è sottolineata nei

Sentenz

R



Decreti trimestrali del Ministero dell'Economia e delle Finanze i quali specificano che "i tassi effettivi globali medi (...) non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento".osservato, ancora, che la Banca d'Italia, in conformità all'orientamento dominante, non omette affatto di considerare (vien fatto di dire prudenzialmente) gli interessi di mora ai fini della L. 108/96, salvo disaggregarne opportunamente il dato rispetto a quello derivante dall'ordinaria rilevazione del TEGM. Così, ancora, la citata Comunicazione del 3.7.2013 ").

In tal senso anche in recenti pronunzie si è del tutto ridimensionata la portata dirompente della richiamata sentenza di legittimità, che correttamente intesa alla luce dell'insegnamento tradizionale, non fa che affermare il principio , che anche gli interessi moratori ( da sé soli considerati ) possono superare il tasso soglia, pur non ponendosi il problema dell'assenza di rilevazioni della Banca d'Italia ai fini del configurarsi del reato di usura originaria o sopravvenuta, potendo eventualmente tale spetto rilevare solo in tema di riduzione della penale ad equità a mente dell'art. 1384 o in alternativa ex art. 1339 cod. civ. ove si possa ipotizzare la sussistenza di una usura sopravvenuta e si rinvenga nell'ordinamento una clausola, o prezzo di beni e servizi imposto dalla legge in sostituzione di quella difforme ( neppure concepibile nel caso del contratto di leasing per i motivi già esposti essendo pacifico che nei leasing si può parlare solo di usura originaria, ma non di usura sopravvenuta, prevedendo il contratto rate costanti comprensive di capitale e interessi cfr.

Sentenz

R



anche Tribunale Roma 16 settembre 2014 in il caso. It \* Gli interessi moratori rientrano tra le prestazioni accessorie ed eventuali, sinallagmaticamente riconducibili al futuro inadempimento e destinate ad assolvere alla funzione di pressione finalizzata alla realizzazione del corretto adempimento del contratto, in chiave sanzionatoria. In tema di raffronto con il tasso soglia antiusura, la diversità di natura e funzione delle due categorie di interessi corrispettivi ed interessi moratori non ne consente il mero cumulo, né la Cassazione ha affermato un simile principio con la nota sentenza n.350/2013. Vieppiù, anche ove quest'ultima avesse realmente stabilito la possibilità del cumulo, il precedente sarebbe comunque da disattendere, per quanto autorevole, in virtù della diversità ontologica e funzionale dei due tipi di interessi.. L'impianto normativo in materia di usura fa riferimento alle prestazioni di natura "corrispettiva" gravanti sul mutuatario e collegate allo svolgimento fisiologico del rapporto, sicché gli oneri che non partecipano di tale natura corrispettiva non rilevano al fine dell'individuazione del tasso "effettivo" da raffrontare alla soglia. Quando al mutuo acceda una clausola di salvaguardia, resta esclusa alla radice l'usurarietà del tasso pattuito. In caso di superamento del tasso soglia per effetto dell'applicazione degli interessi di mora, la soluzione va ricercata nella riconduzione di questi ultimi nei limiti del tasso soglia ai sensi degli artt. 1419, comma 2 cc e 1339 cc, trattandosi al più di usurarietà sopravvenuta).

Sentenz

R



Per agli interessi di mora è infatti – come già chiarito - del tutto illogica e paradossale la tesi che il tasso degli interessi corrispettivi e si sommi al primo fin dall'inizio del rapporto, data la natura completamente diversa dei due tipi di interessi, l'uno destinato a remunerare il capitale investito e l'altro a sanzionare la mora del debitore, con una previsione di contenuto risarcitorio, non rivestendo quindi alcun ruolo nella concessione del credito e non essendovi pertanto neppure rilevazioni periodiche che costituiscono la base di calcolo del tasso soglia ( cfr. ABF Napoli 5.12.2013 " Non si può porre in relazione la misura degli interessi moratori con il c.d. tasso soglia. Ciò per due ordini di ragioni. La funzione risarcitoria cui sono deputati esclude che a essi si possa riconoscere alcun ruolo nella concessione del credito e, quindi, nella valutazione di usurarietà del prestito. I medesimi interessi, inoltre, non concorrono in alcun modo nelle rilevazioni periodiche che costituiscono la base di calcolo del tasso soglia. Con la conseguenza che, per chi ritiene che tali interessi debbano essere pur sempre valutati ai fini dell'usura, potrà applicarsi in ogni caso la previsione contenuta nella seconda parte del comma 3 dell'art. 644 c.p. (c.d. usura residuale) ", nonché in senso conforme da ultimo ABF, Collegio di Coordinamento, 28.03.2014, n. 1875 in Contratti1/2015, 25, ABF Collegio di Coordinamento, 30.04.2014, n. 2666, in Nuova giur. Civ. comm., 2014, 482 secondo cui " ... gli interessi corrispettivi sono, in quanto obblighi di concreto pagamento da adempiere in costanza di rapporto di credito programmato, alternativi rispetto agli interessi

Sentenz

R



moratori, che identificano gli obblighi di pagamento riferiti alle somme dovute susseguenti alla messa in mora e non già cumulati con questi ultimi. Pertanto la sommatoria proposta dal ricorrente è logicamente errata. La riducibilità della penale non è norma di carattere eccezionale, bensì espressione di un più generale potere dovere del giudice di controllo sulla congruità di qualunque clausola contrattuale atta a predeterminare la pena gravante sulla parte inadempiente, così da garantire la sua proporzionalità e la sua eventuale riduzione ad un ammontare tale da essere meritevole di tutela e pertanto l'art. 1384 c. c. risulta applicabile agli interessi di mora convenzionalmente stabiliti dalle parti: ", nonché la già citata Trib. Verona, 27.04.2014 in il caso.it " Ai fini del rispetto del c.d. tasso-soglia ex lege 108/96, non rileva il cumulo degli interessi corrispettivi ultralegali con quelli moratori " e Trib. Treviso 11.04.2014, in il caso.it " Se è vero che la verifica del rispetto della soglia di usura va estesa alla pattuizione del tasso di mora, con la conseguenza che ove detto tasso risultasse pattuito in termini da superare il tasso soglia la pattuizione del primo sarebbe nulla ex art. 1815, Il comma, c.c., è anche vero che, al fine della verifica del rispetto del tasso soglia, non possono cumularsi il tasso corrispettivo e il tasso di mora. Si potrebbe parlare di cumulo usurario di interesse corrispettivo e di interesse di mora soltanto nel caso in cui, in presenza di ritardato pagamento, il conteggio dell'interesse di mora sull'intera rata, comprensiva di interessi, sommato all'interesse corrispettivo, determinasse un conteggio complessivo di interessi

Sentenz

R



che, rapportato alla quota capitale, si esprimesse in una percentuale superiore al tasso soglia, ipotesi, questa, di difficile verifica).  
Come pregnantemente osservato dal Tribunale di Verona i cui assunti - prima di tutto logici - vanno completamente condivisi" ... In ultima, poi, la tesi cui perviene la Suprema Corte con la sentenza ricordata ( n. 350/013) presta il fianco alla censura di irrazionalità. Non pare invero corretto sindacare il rispetto del tasso-soglia "legale" mediante la comparazione del "tasso creativo" derivante dall'aggregazione giurisprudenziale criticata con un T.E.G.M. che, a torto o a ragione, "programmaticamente" non contempla gli interessi moratori se non nella cennata forma disaggregata. Non è chi non veda, allora, come il superamento del tasso-soglia così "generato" sia, né più né meno, che il precipitato di una comparazione artificiosa di dati del tutto disomogenei. Ove, difatti, si volesse condividere la ricostruzione "in diritto" propugnata dalla difesa attorea, occorrerebbe necessariamente discostarsi dalle rilevazioni del TEGM di cui ai decreti ministeriali, rivedendolo "in aumento" attraverso poderosa CTU destinata ad accertare il valore aggiuntivo medio nazionale dei saggi di mora. Solo in esito a tale enorme sforzo gnoseologico sarebbe, quindi, possibile comparare i "numeri" così ottenuti con i tassi "all inclusive" asseritamente predicati dall'art. 644 c.p").

In senso conforme per illogicità e l'erroneità della ricostruzione di tali istituti in diritto si veda da ultimo anche le ulteriori pronunzie Trib. Napoli, ord. 14-15 aprile 2014, in [www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it): ( «Ritiene

Sentenz

R





questo Giudicante che una siffatta ricostruzione dei fatti sia il frutto di una fuorviante interpretazione della statuizione assunta dalla Corte di Cassazione con la nota pronuncia n. 350/2013 nella quale è stato testualmente sostenuto che "risulta che parte ricorrente aveva specificamente censurato il calcolo del tasso pattuito in raffronto con il tasso soglia senza tenere conto della maggiorazione di tre punti a titolo di mora, laddove, invece, ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p., e dell'art. 1815 c.c., comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori (Corte cost. 25 febbraio 2002 n. 29: "il riferimento, contenuto nel D.L. n. 394 del 2000, art. 1, comma 1, agli interessi a qualunque titolo convenuti rende plausibile - senza necessità di specifica motivazione - l'assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori" Cass., n. 5324/2003). Tale motivazione merita una interpretazione adeguata e coerente con il sistema, laddove pure affermando e ribadendo la stessa un principio ormai riconosciuto e già sancito anche in un'altra importante sentenza della Corte Costituzionale, (25-2-2002 n. 29) non può ritenersi che in essa risulti affermato niente altro se non che la disciplina relativa al tasso soglia, con le relative sanzioni, riguarda anche gli interessi moratori in sé considerati, con la conseguenza che anche rispetto ad essi deve verificarsi attentamente l'eventuale superamento del tasso soglia, e conseguentemente dichiararsi la

Sentenz

R



nullità delle relative previsioni per il caso del suo superamento. Laddove, invece, nella indicata sentenza della Suprema Corte si fa riferimento alla "maggiorazione di tre punti a titolo di mora" non vuole intendersi l'affermazione di principio circa la necessità di effettuare una sommatoria tra i tassi corrispettivi e i tassi moratori in relazione al limite del tasso soglia, ma si ha semplicemente riguardo ad una modalità di pattuizione di quello specifico tasso di mora contrattuale, che così come contrattato, nella fattispecie esaminata dal Giudice di legittimità, risultava moratorio, in sé e per sé considerato, ed a prescindere da qualsivoglia sommatoria con il tasso relativo agli interessi corrispettivi. Procedere, invece, addizionando il tasso moratorio al tasso corrispettivo, e sottoponendo al vaglio del superamento del tasso soglia il dato derivante dalla detta somma aritmetica significherebbe non cogliere la differente natura delle due previsioni pattizie, che restano autonome l'una dall'altra e solo occasionalmente interdipendenti, atteso che, come evidenziato in analogia fattispecie dal Collegio di Napoli dell'arbitro bancario finanziario, "in materia finanziaria l'interesse, nel momento stesso in cui si rende disponibile (ovvero alla scadenza di pagamento), diventa capitale". Pertanto, fondamentale è la necessità di considerare, nella interpretazione del dato oggettivo del tasso soglia, e degli elementi che lo compongono, la esatta composizione dello stesso, nel quale non è data la possibilità di assimilazione, alle altre voci che compongono il TEG del finanziamento ovvero alle altre voci considerate dalle Circolari

Sentenz

R



della Banca d'Italia, anche dell'interesse moratorio in quanto tale. A cadere sotto la scure della sanzione della nullità, con conseguente obbligo di restituzione dell'indebitato, e invece, anche nella ribadita interpretazione della Suprema Corte, solo la previsione di un tasso moratorio che, in sé considerato, e non in forma additiva rispetto al tasso corrispettivo ed alle altre voci considerate nel T.E.G., sia tale da oltrepassare il tasso soglia. Non trascurabile è il dato essenziale, ai fini dell'indagine, che, proprio per la menzionata differente natura dell'interesse corrispettivo e di quello moratorio, al secondo vada attribuita spillatura sostitutiva e non additiva del tasso corrispettivo, venendo lo stesso in rilievo in via eventuale solo per l'ipotesi di inadempimento e su di una somma complessivamente considerata, ove la parte cui si è tenuto per la quota originariamente prevista quale interesse si è ormai inglobata nel capitale perdendo la propria originaria vocazione e natura di interesse. Non può non cogliersi la filiazione abnorme che deriverebbe dalla interpretazione suggerita dal ricorrente laddove, per l'ipotesi di inadempimento del contratto di mutuo e di mancato pagamento degli interessi corrispettivi, il tasso di mora, per non oltrepassare il tasso soglia, nella forma e composizione configurata ed ipotizzata dal ricorrente, dovrebbe essere contenuto, nella fattispecie in esame, nella misura dell'1,295%, ovvero nella differenza tra il tasso moratorio e il tasso corrispettivo con evidente ed irrazionale contenuto premiale riconosciuto in favore del contraente mutuatario a fronte di un palese inadempimento del contratto. Concludendo, la diversa natura degli

Sentenz

R



interessi corrispettivi rispetto anelli moratori, sembra consentire uno sganciamento ed autonomia delle relative previsioni pattizie, con la conseguenza che solo nella ipotesi di superamento del tasso soglia relativamente all'interesse moratorio in sé considerato, - il che non è nella fattispecie in esame per le ragioni sin qui esposte, risultando il tasso moratorio in sé contenuto entro il tasso soglia -, si porrebbe un problema interpretativo circa la sorte di entrambe le previsioni pattizie, sebbene ragionevole sarebbe riconoscere la validità della previsione degli interessi corrispettivi, con sanzione di nullità della sola previsione del tasso moratorio ultra soglia, per la già indicata natura sostitutiva del tasso moratorio rispetto a quello corrispettivo»; Trib. Trani, 3 febbraio 2014, in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it): «... sostenere che il tasso soglia ex l. 108/1996 sarebbe superato per effetto della sommatoria fra il tasso debitore del mutuo e quello moratorio è un errore di carattere logico oltre che giuridico ... e Trib. Milano, ord. 28 gennaio 2014, in [www.dirittobancario.it](http://www.dirittobancario.it). )

Nel caso in esame per sostenere le sue tesi d'altro canto l'attrice arriva alla paradossale conclusione che bisognerebbe - per avvalorare l'ipotesi della sommatoria degli interessi di mora e degli interessi corrispettivi - considerare l'utilizzatrice in mora fin dalla prima rata, senza avvedersi che tale ipotesi è del tutto inconcepibile nel contratto di leasing, in cui il maxicanone iniziale è stato versato alla data di stipulazione del contratto( v. anche verbale di consegna da cui risulta che tale rata era già stata pagata e la stessa perizia di parte attrice che riconosce che il maxicanone doveva essere versato

Sentenz

R



alla data di stipulazione del contratto – pag. 7! e quindi l'attrice non poteva essere in mora).

Priva di pregio appare anche la tesi che il contratto in esame conterrebbe una illegittima e nulla pattuizione di interessi anatocistici, in quanto il piano di ammortamento sarebbe stato calcolato con il metodo di ammortamento alla francese.

Va in primo luogo osservato come nel contratto di leasing – che è un contratto atipico non regolato dalla legge - non sia previsto alcun piano di ammortamento, fra l'altro non contemplato in alcuna disposizione di legge se non per i contratti di mutuo, ma esclusivamente un piano finanziario.

Se tuttavia si vogliono trasfondere le problematiche del c. d. ammortamento alla francese anche ai piani finanziari è il caso di osservare come la tesi di parte attrice sia destituita di fondamento in quanto confonde – in maniera grossolana – la nozione di anatocismo prevista dalla legge rispetto a quella di capitalizzazione semplice e composta, che sono due concetti ben chiari e distinti in matematica finanziaria.

Sotto tale profilo la notazione relativa al metodo di ammortamento del piano finanziario di restituzione delle rate del finanziamento ( c. d. metodo alla francese, che si contrappone al metodo all'italiana) appare del tutto apodittica, in quanto tale diversa metodologia di restituzione con rate costanti comprendenti tanto il capitale quanto gli interessi, pur differenziandosi rispetto all'ammortamento all'italiana che prevede quote capitali costanti, non modifica

Sentenz

R

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. J. M.', written in a cursive style.

l'impostazione di fondo dei piani di ammortamento che comprendono sempre una quota capitale e una quota di interessi, del tutto legittima, in base alla delibera del Cidr 9.02.2000 in applicazione dell'art. 120 , secondo comma del Tub., che non dà luogo in nessuno dei due casi ad anatocismo.

Mentre nell'ammortamento alla francese l'importo della rata è sempre uguale e la quota di interessi è pari al tasso di interesse del periodo per il debito residuo alla fine del periodo precedente e la quota capitale è rappresentata dalla differenza tra rata e interessi, nell'ammortamento all'italiana l'importo del capitale è sempre uguale, mentre la quota di interessi è pari al tasso di interesse del periodo per il debito residuo alla fine del periodo precedente e la rata è data dalla sommatoria fra la quota capitale e la quota di interessi così calcolata ( rate decrescenti, invece che rate costanti), ma in entrambi i metodi la quota di interessi è funzionale rispetto al capitale residuo da restituire e corrisponde al sistema di capitalizzazione semplice previsto nei piani di ammortamento considerati dalla delibera Cidr. e si differenzia dalla capitalizzazione composta , che sola genera il fenomeno dell'anatocismo.

Il debito residuo sul quale viene calcolato l'interesse è quello costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato con le rate precedenti, che non implica alcuna capitalizzazione degli interessi, poiché gli stessi vengono calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata.

Sentenz

R



L'ammortamento a rate costanti o alla francese prevede pertanto che la rata sia composta da una quota capitale crescente a fronte di interessi passivi decrescenti, salvo che l'ammortamento può essere a tasso fisso, nel qual caso la rata sarà costante, mentre nel caso del tasso variabile la rata varierà al variare del tasso.

Tali principi trovano applicazione anche per gli interessi di mora che vengono applicati sulle rate costanti, in caso di ritardo senza provocare alcun fenomeno anatocistico.

Va sotto tale profilo precisato come l'art 3 della Delibera CICR del 9.2.2000, dettata in attuazione del novellato art. 120 TUB in relazione ai finanziamenti con piano di rimborso rateale, stabilisce che "nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore, l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica".

Il provvedimento CICR, in sostanza, stabilisce che anche nei finanziamenti a restituzione rateizzata non regolati in conto corrente, in caso di inadempimento dell'obbligo di pagare le rate alle scadenze temporali predefinite, sono dovuti, se contrattualmente convenuto, gli interessi (moratori) a decorrere dalla scadenza sull'importo complessivamente dovuto e, dunque, anche sulla rata o parte di rata che comprende gli interessi corrispettivi, anche

Sentenz

R



nell'ipotesi di risoluzione del contratto ove il debito residuo comprenda capitale e interessi.

Tale previsione dell'art. 3 della delibera Cicr ammette quindi la possibilità di conteggiare interessi di mora sull'intera rata, consentendo la produzione di interessi anche sulla parte della rata consistente in interessi corrispettivi negozialmente stabiliti nel piano di ammortamento del mutuo ( o finanziario nel leasing), con una deroga al generale divieto dell'art. 1283 cod. civ. della produzione di interessi su interessi, mentre la stessa norma esclude espressamente che sugli interessi di mora relativi all'intera rata possa operare una ulteriore capitalizzazione periodica ( con la conseguenza che tali interessi si produrranno solo su base annua in conformità a quanto previsto dagli artt. 1224 e 1284 cod. civ.).

La deliberazione del Cicr - emanata in attuazione della delega contenuta nel secondo comma dell'art. 120 del Tub. - è stata ritenuta d'altro canto legittima dalla Corte Costituzionale con la sentenza di data 12.10.2007, n.341 avendo finalità di adeguamento della normativa al contesto economico europeo e alla decisione della giurisprudenza di legittimità in tema di clausole anatocistiche di cui alla sentenza SS. UU., 4.11.1999, n. 21095.

Le spese – liquidate come in dispositivo ex D. M. n. 55/014 – - per le varie fasi processuali - seguono la soccombenza.

#### **P.Q.M.**

Il Giudice Unico fra le parti definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione reietta così provvede:





- Respinge le domande dell'attrice in quanto infondate;
- Condanna l'attrice al pagamento delle spese del giudizio in favore della convenuta, che liquida - in € 14.322,00 per compensi, oltre al 15 % per spese generali, C.N.A. e IVA, se dovuta;
- Dichiarata la presente sentenza immediatamente esecutiva ex lege.

Udine, li 18.01.2015.

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
NAZZI IDZIA



**IL GIUDICE**

dott. GIANFRANCO PELLIZZONI



Depositato in Cancelleria  
Oggi 18.01.15  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
NAZZI IDZIA



Sentenz

R